

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

**Decreto 5 marzo 2007
(GU 20 marzo 2007, n. 66)**

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia».

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO**

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno; sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea 1999/91/CE del 25 gennaio 1999 modificata dalla decisione 2001/596/CE dell'8 gennaio 2001 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea: 2001/C358/08 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 358 del 15 dicembre 2001, 2003/C120/06 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 120 del 22 maggio 2003 e 2004/C263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 263 del 26 ottobre 2004, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di isolanti termici per l'edilizia EN 13162:2001, EN 13163:2001, EN 13164:2001/A1:2004, EN 13165:2001/A1:2004, EN 13166:2001/A1:2004, EN 13167:2001/A1:2004, EN 13168:2001/A1:2004, EN 13169:2001/A1:2004, EN 13170:2001, EN 13171:2001/A1:2004;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 15 marzo 2005;

Espletata, con nota 2005/0235/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246;

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea di isolanti termici per edilizia, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 24 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

ALLEGATO I
INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per gli isolanti termici per edilizia le norme europee di riferimento sono:

EN 13162:2001 recepita come UNI EN 13162:2003 “Isolanti termici per edilizia - prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica - specificazione”;

EN 13163:2001 recepita come UNI EN 13163:2003 “Isolanti termici per edilizia - prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica - specificazione”;

EN 13164:2001 recepita come UNI EN 13164:2003 “Isolanti termici per edilizia - prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - specificazione” ed EN 13164:2001/A1:2004;

EN 13165:2001 recepita come UNI EN 13165:2003 “Isolanti termici per edilizia - prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica - specificazione” ed EN 13165:2001/A1:2004;

EN 13166:2001 recepita come UNI EN 13166:2003 “Isolanti termici per edilizia - prodotti di resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica - specificazione” ed EN 13166:2001/A1:2004;

EN 13167:2001 recepita come UNI EN 13167:2003 “Isolanti termici per edilizia - prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica - specificazione” ed EN 13167:2001/A1:2004;

EN 13168:2001 recepita come UNI EN 13168:2003 “Isolanti termici per edilizia - prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - specificazione” ed EN 13168:2001/A1:2004;

EN 13169:2001 recepita come UNI EN 13169:2003 “Isolanti termici per edilizia - prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica - specificazione” ed EN 13169:2001/A1:2004;

EN 13170:2001 recepita come UNI EN 13170:2003 “Isolanti termici per edilizia - prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica - specificazione”;

EN 13171:2001 recepita come UNI EN 13171:2003 “Isolanti termici per edilizia - prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica - specificazione” ed EN 13171:2001/A1:2004.

ALLEGATO 2
SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I sistemi di attestazione della conformità degli isolanti termici per edilizia sono quelli riportati nella decisione della Commissione Europea 1999/91/CE modificata dalla decisione della Commissione Europea 2001/596/CE, indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagli nella seguente tabella.

Prodotto	Uso Previsto	Classi di reazione al fuoco	Sistema di Attestazione della Conformità
Isolanti termici per edilizia	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A1 ¹ – A2 ¹ – B ¹ – C ¹ -----	1 -----
		A1 ² – A2 ² – B ² – C ² – D – E -----	3 -----
		A1 ³ – A2 ³ – B ³ – C ³ – D ³ – E ³ , F	4
Isolanti termici per edilizia	Tutti gli usi	-----	3

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggi di campioni.

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2ii, della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2ii, della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

- 1 Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).
- 2 Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1).
- 3 Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione).

NOTA: L'attribuzione del sistema di attestazione di conformità 4 è valida limitatamente alla caratterizzazione alla reazione al fuoco dei prodotti rientranti nei casi indicati in tabella e comporta l'utilizzo, da parte del produttore nella dichiarazione di conformità, della classe di reazione al fuoco attribuita per decisione comunitaria laddove esistente, o della classe F, senza quindi necessità di intervento di un organismo notificato.